



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ**

*Emanato con Decreto rettorale 5 ottobre 2022, n. 941  
Entrato in vigore il 21 ottobre 2022*



Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332.219610

PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)

Web: [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it)

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria!*



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Costituzione del Fondo per la premialità .....	3
Art. 3 - Compensi per specifici incarichi a favore del personale docente .....	3
Art. 4 - Compensi per specifici incarichi a favore del personale tecnico amministrativo.....	3
Art. 5 - Compensi legati all'acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici e privati.....	4
Art. 6 - Dipartimenti di Eccellenza.....	4
Art. 7 – Compensi per specifici incarichi e compensi legati all'acquisizione e gestione di finanziamenti .....	5
Art. 8 - Disposizioni comuni.....	5
Art. 9 – Norme transitorie .....	5



### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità dei Professori, Ricercatori e Personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, ai sensi dell'art. 9 della Legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i. e per la premialità legata a progetti speciali.

### **Art. 2 - Costituzione del Fondo per la premialità**

1. Il Fondo è costituito a livello di Ateneo, previa certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con le risorse, ove disponibili, di seguito indicate:
  - a. risorse provenienti dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori di ruolo (art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge n. 240/2010);
  - b. risorse provenienti dalla ripetizione di compensi ricevuti dal personale docente e ricercatore e dal personale tecnico amministrativo per incarichi esterni svolti in difetto dalla preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
  - c. risorse assegnate al MUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dagli Atenei (art. 9, secondo periodo, della Legge n. 240/2010);
  - d. risorse stanziati dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge n. 230/2005;
  - e. ulteriori risorse appositamente stanziati dall'Ateneo derivanti anche da quota dei proventi delle attività conto terzi, definiti in sede di programmazione triennale delle Università e ottenuti anche con il contributo del personale tecnico amministrativo;
  - f. risorse provenienti da finanziamenti esterni pubblici e privati.

### **Art. 3 - Compensi per specifici incarichi a favore del personale docente**

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d) e f) sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo a professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, sperimentazione didattica, orientamento terza missione e gestione di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi. Tali incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti speciali, o, ovvero che non rientrino nei correnti compiti istituzionali e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, stabilisce le tipologie di incarichi e il relativo compenso.
3. Gli incarichi sono attribuiti, previa copertura finanziaria, con provvedimento del Rettore, a cura dell'Area Risorse Umane e Finanziarie, su proposta del Consiglio di Dipartimento che definisce il contenuto dell'incarico, la modalità e la tempistica di verifica dei risultati, tenuto conto anche di incarichi pluriennali. L'erogazione del compenso, disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, è effettuata al termine dell'attività, previa verifica dei risultati ottenuti. In caso di incarichi pluriennali le erogazioni avverranno con cadenza annuale.
4. Non possono essere affidati in base al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

### **Art. 4 - Compensi per specifici incarichi a favore del personale tecnico amministrativo**

1. Le risorse del Fondo di cui all'art. 2 lettere b), c), e), f) sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, in relazione a specifici incarichi in attività di ricerca, terza missione e gestione di rilevanza generale e strategica per l'Ateneo ulteriori rispetto a quelli obbligatori, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre



indennità o compensi. Tali incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti speciali, ovvero che non rientrino nei correnti compiti istituzionali e doveri di ufficio così come definiti dalla normativa vigente.

2. Le attività svolte dal personale tecnico amministrativo, anche non direttamente afferente alla Struttura coinvolta, individuate come oggetto di premialità ed i relativi incarichi appartengono a titolo esemplificativo e non esaustivo alle seguenti tipologie:
  - a. coordinamento ai fini del monitoraggio dei progetti che beneficiano del finanziamento;
  - b. partecipazione all'attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di reclutamento di personale nell'ambito dei progetti;
  - c. partecipazione all'attivazione, svolgimento e monitoraggio delle procedure di acquisizione dei beni o servizi;
  - d. organizzazione di attività di didattica e di alta formazione, di ricerca, di terza missione finalizzate alla realizzazione del progetto;
  - e. supporto specifico alla rendicontazione e al monitoraggio delle spese;
  - f. supporto tecnico o amministrativo alle succitate attività.
3. I compensi tengono conto dei criteri di ripartizione stabiliti dalla normativa vigente, dalla Contrattazione Collettiva Nazionale ed Integrativa nonché dai Regolamenti per materia.
4. Gli incarichi sono attribuiti, previa copertura finanziaria, con provvedimento del Direttore Generale a cura dell'Ateneo Risorse Umane e Finanziarie, su proposta del Consiglio di Dipartimento che definisce il contenuto dell'incarico, la modalità e la tempistica di verifica dei risultati, tenuto conto anche di incarichi pluriennali. L'erogazione del compenso, disciplinata nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, è effettuata al termine dell'attività, previa verifica dei risultati ottenuti. In caso di incarichi pluriennali le erogazioni avverranno con cadenza annuale.
5. In caso di personale afferente agli uffici dell'Amministrazione Centrale alle proposte di cui al precedente comma 4 provvede il Direttore Generale.

#### **Art. 5 - Compensi legati all'acquisizione e gestione di finanziamenti pubblici e privati**

1. Le quote di finanziamenti esterni pubblici e privati che possono confluire nel Fondo di cui all'art. 2 lettera f) sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e sono certificate annualmente in sede di bilancio consuntivo.
2. Le risorse di cui al precedente comma sono finalizzate ad attribuire un compenso aggiuntivo al personale docente, ricercatore e al personale tecnico amministrativo, anche a tempo determinato, che abbia contribuito all'acquisizione e gestione di finanziamenti esterni, pubblici e privati.
3. Le quote di finanziamenti da destinare al fondo premialità sono ammissibili solo nel caso in cui non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.
4. Al ricevimento del saldo del finanziamento di riferimento, il Consiglio di Dipartimento, su indicazione del Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi, propone un piano di riparto, sulla base di criteri premiali, tra il personale che ha contribuito alle attività.
5. Gli incarichi al personale sono attribuiti secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, commi 4 e 5.

#### **Art. 6 - Dipartimenti di Eccellenza**



1. I compensi a titolo di premialità per progetti Dipartimenti di Eccellenza finanziati dal MUR sono riconosciuti al personale docente e al personale tecnico amministrativo coinvolto nella gestione delle attività previste dal progetto che concorrano positivamente alla realizzazione dello stesso e al raggiungimento degli specifici obiettivi ivi previsti.
2. I Dipartimenti di Eccellenza deliberano la quota di budget da destinare alla premialità di cui al comma 1, come disciplinato dal bando MUR.
3. Il Consiglio di Dipartimento predispose un piano di riparto, che individua i nominativi del personale docente e tecnico amministrativo destinatario del compenso premiale, i criteri e modalità di valutazione, la quantificazione del compenso ed i tempi di erogazione.
4. L'attuazione del piano progettuale è monitorata e verificata dal Dipartimento, in itinere e alla conclusione delle attività, costituendo fondamento e presupposto dell'erogazione delle premialità.

#### **Art. 7 – Compensi per specifici incarichi e compensi legati all'acquisizione e gestione di finanziamenti**

1. Tutti i proventi delle attività di cui agli artt. 3, 4, 5, e 6 sono gestiti e introitati a cura del Dipartimento o dall'Amministrazione Centrale per le strutture ad essa afferenti, che provvederanno al trasferimento all'Amministrazione Centrale sul fondo premialità.
2. Sul corrispettivo del finanziamento/introito, potranno essere effettuati prelievi da destinare al Fondo Comune di Ateneo ovvero alla copertura di spese generali dell'Ateneo, in base ad analoghi regolamenti.

#### **Art. 8 - Disposizioni comuni**

1. All'autorizzazione a liquidare i compensi da erogare provvede il Dirigente dell'Area Risorse Umane e Finanziarie, sulla base degli incarichi conferiti, previa verifica e certificazione dei risultati dell'attività svolta.
2. Al personale docente e ricercatore è in ogni caso consentito optare per la rinuncia al compenso a favore dei fondi di ricerca, purché tale opzione venga esercitata prima del pagamento del compenso e sia approvata con delibera del Consiglio di Dipartimento che deve essere tempestivamente trasmessa all'Area Risorse Umane e Finanziarie e all'Area Formazione e Ricerca per quanto di competenza.
3. I compensi di cui al presente Regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa in vigore per i redditi da lavoro dipendente e soggetti ai limiti di cui al D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014.

#### **Art. 9 – Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento è da considerarsi in via sperimentale fino a successiva modifica e/i adeguamento a seguito di apposite e ulteriori valutazioni in sede di applicazione. In tale fase si aggiunge ai vigenti Regolamenti di Ateneo relativi alla corresponsione di compensi a favore del personale tecnico amministrativo, che potranno essere oggetto di revisione:
  - a. [Regolamento per la disciplina dei contratti, convenzioni e prestazioni in conto terzi;](#)
  - b. [Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche.](#)